



0027411-04/11/2011-SCCLA-PCGEPRE-A

5654
REPERTORIO N. 5100 del 17 OTT. 2011*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Decreto

concernente “Riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi”.

IL PRESIDENTE**DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

VISTA La *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

VISTO il *decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 2001, n. 401*, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater, concernenti la Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

VISTO l'art. 4 del *decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 gennaio 2006, n. 21*, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile», che, nel definire la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi organo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile, rinvia, per la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2006, n. 1250, con il quale sono stati definiti la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

RAVVISATA la necessità di riorganizzare la richiamata Commissione anche attraverso una sua articolazione per singoli settori di rischio;

SULLA PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile

DECRETA

Articolo 1.

(Articolazione e composizione)

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi si articola in un Ufficio di Presidenza e in cinque settori inerenti le diverse tipologie di rischio, di seguito elencati:

- settore rischio sismico
- settore rischio vulcanico
- settore rischi meteo-idrologico, idraulico e di frana
- settore rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti
- settore rischio ambientale e incendi boschivi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. L'Ufficio di Presidenza è composto da un Presidente emerito, da un Presidente e da un Vicepresidente con funzione anche di Presidente vicario, scelti tra indiscusse e riconosciute personalità di alto prestigio scientifico, culturale ed istituzionale, e dai referenti dei settori di rischio, di cui al comma 3.
3. Ogni settore di rischio, di cui al comma 1, è composto da rappresentanti dei Centri di competenza, di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 3593 del 20 luglio 2011, e da altri esperti di comprovata esperienza in materia, per un numero complessivo compreso tra 5 e 12. Per ogni settore viene individuato un referente.
4. Alla nomina dei componenti della Commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto si procede, altresì, alla designazione dei referenti dei settori, di cui al comma 3.

Articolo 2

(Compiti)

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi fornisce al Dipartimento della protezione civile pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti posti dal Capo del Dipartimento, in relazione alle diverse tipologie di rischio.
2. In relazione alle problematiche affrontate per rispondere ai quesiti suddetti, la Commissione può fornire al Dipartimento anche indicazioni per migliorare le capacità di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 3

(Organizzazione e funzionamento)

1. La Commissione si riunisce di regola per singoli settori di rischio o, per l'esame di questioni interdisciplinari o di particolare rilevanza, a settori congiunti. La Commissione, inoltre, si riunisce in seduta plenaria almeno una volta l'anno per la verifica delle attività svolte e per la programmazione annuale delle iniziative.
2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile oppure con decisione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Capo del Dipartimento, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con preavviso di almeno sette giorni, salvo i casi di esposizione al pericolo di rischi nei settori di cui al comma 1 dell'articolo 1, per i quali la Commissione può essere convocata con urgenza. Negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione.
3. Il Capo del Dipartimento può, altresì, richiedere in ogni momento al Presidente di dare mandato alla Commissione o ad alcuni suoi componenti di effettuare ricognizioni, verifiche ed indagini.
4. Qualora si rilevi la necessità di approfondire problematiche specifiche e territorialmente localizzate, è prevista la partecipazione alle riunioni di rappresentanti delle competenti Commissioni Grandi Rischi regionali o degli equivalenti comitati o organismi di consulenza tecnico-scientifica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5. Al fine di disporre di ulteriori contributi-tecnico scientifici, il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, anche esperti esterni.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle relative funzioni in caso di suo impedimento o assenza.
7. La Commissione si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento della protezione civile, opera con la metà dei componenti convocati e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono essere svolte anche per via telematica.
8. Le risultanze di ciascuna riunione sono sintetizzate in un verbale che viene consegnato al Capo del Dipartimento della protezione civile, con l'urgenza del caso e comunque non oltre una settimana dalla data della riunione. In caso di particolari esigenze di comunicazione, gli esiti saranno sintetizzati in un comunicato, che rappresenta l'unica forma ufficiale di rappresentazione all'esterno del parere della Commissione.
9. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della Commissione decadono dall'incarico qualora non partecipino, senza motivate ragioni, a tre riunioni consecutive alle quali siano stati regolarmente invitati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

10. La Commissione, contestualmente al suo insediamento, può approvare un regolamento organizzativo e di funzionamento della Commissione stessa, indicando compiti, requisiti, obblighi e procedure necessarie al suo corretto funzionamento.
11. Un'apposita struttura composta da tre unità di personale del Dipartimento della protezione civile, con il coordinamento dell'Ufficio Relazioni Istituzionali, assicura il supporto tecnico-organizzativo alle attività della Commissione.
12. Ai componenti della commissione compete unicamente il trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Alle relative spese si provvede a carico del Fondo per la protezione civile, che presenta le necessarie disponibilità.

Articolo 4

(Abrogazione)

1. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2006, n. 1250, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2006, n. 235 è abrogato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nicola Pisanò

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 4261.....
Roma li 21.10.2011

IL REVISORE

Te/clit

IL DIRIGENTE

Renato / Pisanò

Pres. Cons. Ministri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 29 NOV. 2011
Reg. n. 1 Fog. n. 251
C. del